

ALLEGATO B**CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE PER L'APPROVAZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DA INSERIRE NEL PIANO ANNUALE DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2020.****1. OBIETTIVI**

Il Titolo III della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8, e s.m.i., recante “Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale”, stabilisce che la Regione promuove e realizza attività di promozione economica individuando iniziative da programmare annualmente attraverso l'approvazione del “Piano annuale delle iniziative promozionali”.

Allo scopo di promuovere iniziative da realizzarsi da parte di soggetti pubblici e privati, volte alla promozione e salvaguardia sia delle produzioni tipiche liguri, sia dei territori ad esse legati, il presente Allegato stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione e il finanziamento di iniziative promozionali che, contribuendo a raggiungere gli obiettivi della suddetta legge regionale, potranno essere inserite nel Piano annuale delle iniziative promozionali per l'anno 2020 (di seguito denominato anche “Piano 2020”), ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della citata L.R. n. 8/2000, e s.m.i..

2. FONDI DISPONIBILI:

Lo stanziamento complessivo per il finanziamento del presente bando ammonta a Euro 90.000,00 così ripartiti:

- Euro 45.000,00 per il finanziamento di iniziative nella provincia di Genova
- Euro 45.000,00 per il finanziamento di iniziative nelle province di Imperia, La Spezia e Savona

3. SOGGETTI ATTUATORI

La Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviera di Liguria, Imperia, La Spezia e Savona sono i soggetti attuatori del presente Bando, di seguito denominate Camere di Commercio.

Le Camere di Commercio individuano le iniziative sulla base dei presenti criteri e comunicano a Regione Liguria l'elenco delle iniziative ritenute ammissibili che vengono inserite nel Piano annuale delle iniziative promozionali per l'anno 2020 con Decreto del Dirigente del Settore Commercio.

4. BENEFICIARI

Possono presentare domanda per il finanziamento di iniziative promozionali i seguenti soggetti liguri:

- Unioni di Comuni;
- Comune singolo, purché all'iniziativa partecipino almeno altri due Comuni confinanti;
- Associazioni/Consorzi di imprese operanti sul territorio regionale, o loro Organismi operativi purché lo statuto o l'atto costitutivo preveda l'attività di organizzazione di iniziative promozionali.

Le iniziative presentate dai soggetti di cui sopra devono essere volte alla promozione delle produzioni del comprensorio in cui insistono i soggetti pubblici.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammissibili a finanziamento di cui al presente Bando le iniziative che possiedono i seguenti requisiti:

- 1) Almeno il 90% delle imprese partecipanti all'iniziativa promozionale sono liguri.
- 2) Di questo 90%, almeno il 50% deve essere costituito da produttori liguri.
In tale quota del 50% di produttori liguri possono essere conteggiate anche imprese turistiche, alberghiere, ricettive e di somministrazione alimenti e bevande limitatamente a chi fa ristorazione, tenuto conto della loro rilevanza per la promozione del territorio e dei prodotti tipici agroalimentari liguri.
- 3) È previsto un cofinanziamento pari almeno al 10% della spesa da parte di altri Enti pubblici, soggetti privati o imprese partecipanti. L'importo deve essere indicato chiaramente nel Bilancio preventivo (allegato alla domanda di finanziamento). Nel caso di iniziative organizzate da Enti pubblici tale cofinanziamento del 10% non è richiesto, qualora cofinanziato dal medesimo Ente.

Le iniziative promozionali possono consistere in eventi organizzati direttamente dai soggetti di cui al punto 2, oppure nella partecipazione ad eventi organizzati da soggetti terzi.

Non sono ammissibili le iniziative promozionali:

- di internazionalizzazione, in quanto rientranti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 28 recante "Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri";
- delle Associazioni rappresentative dell'Artigianato in quanto già oggetto di specifico finanziamento;
- che riguardano esclusivamente le imprese dei settori Turismo, Agricoltura e Pesca, in quanto le stesse rientrano nella promozione annuale dei rispettivi settori;
- per le quali sia stato già previsto un finanziamento della Regione Liguria.

6. FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

La percentuale di finanziamento di ogni iniziativa promozionale è stabilita fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Sono ammissibili

- le spese strettamente connesse all'organizzazione dell'iniziativa promozionale;
- le spese relative ad attività dimostrative collettive, non finalizzate alla promozione dei prodotti delle singole imprese;

L'importo del finanziamento così calcolato non può essere minore di 2.000,00 euro.

Qualsiasi sia l'importo della spesa ammissibile, l'importo massimo concedibile per singola iniziativa non può essere maggiore di 20.000,00 euro.

Per ogni evento promozionale deve essere presentata una sola domanda: non è possibile frazionare l'iniziativa in diverse parti.

Sono escluse le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto dei prodotti e attrezzature delle imprese partecipanti.

Per le iniziative che prevedono la partecipazione ad eventi organizzati da soggetti terzi, l'eventuale spesa per la partecipazione di imprese non liguri deve essere proporzionalmente scorporata.

Nel caso un'iniziativa individuata rientri nella fattispecie di Manifestazione Fieristica come definita all'art. 2 della sopra citata L.R. n. 8/2000, deve essere presentata la documentazione di cui all'art. 7

della legge stessa al Comune competente (nel caso di Manifestazione Fieristica con qualifica Locale), o al Settore Commercio della Regione (nel caso di Manifestazione Fieristica con qualifica superiore).

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande in bollo devono essere presentate alla Camera di commercio competente per territorio, con riferimento al luogo di svolgimento della Manifestazione con le modalità che verranno individuate dalle Camere di Commercio stesse e con la tempistica che verrà definita da apposito Decreto del Dirigente del Settore Commercio.

Le domande inviate fuori termine o con modalità diverse da quelle previste al presente punto non saranno ritenute ammissibili e ne verrà data comunicazione all'interessato.

8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono valutate, attraverso la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 5 e sulla base delle presenti disposizioni.

In mancanza dei requisiti, le domande non saranno ritenute ammissibili e ne verrà data comunicazione all'interessato.

Le Camere di Commercio approvano con proprio atto le iniziative ammissibili e concedono al beneficiario il contributo sulla base delle modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa e sulla base delle presenti disposizioni.

Fermo restando il tetto di cui al punto 6, nel caso in cui le risorse risultino insufficienti, le Camere di commercio procedono alla decurtazione proporzionale del finanziamento.

L'erogazione del finanziamento ai beneficiari avviene a saldo sulla base della rendicontazione.

9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

In considerazione della necessità di intervenire con finanziamenti regionali a favore di iniziative efficaci per il tessuto produttivo regionale, i beneficiari dei finanziamenti sono obbligati a fornire, nella fase di rendicontazione finale, i risultati conseguiti.

10. PRIVACY E VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO

Le Camere di Commercio, in qualità di Titolari del Trattamento dei dati personali, si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) predisponendo, ai sensi dell'art. 13, apposita informativa che deve essere allegata alle domande e sottoscritta per presa visione.

Le Camere di Commercio provvedono altresì alla verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio acquisite, ai sensi del Dpr 445/2000, comunicandone gli esiti alla Regione.